



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27 del 30/06/2021

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere	Giust.
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Sì
12. SONIA LEONE - Consigliere	Giust.
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito dal primo gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, TARI;

restano quindi in vigore i commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispongono che:

– la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

– il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

– il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.;

– a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

– in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preso atto che:

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

il comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/2021 prevede, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 a scadenza del termine fissato per l'approvazione dei bilanci di previsione. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Dato atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021; l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021.

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 701.047,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Preso atto che:

il costo totale come sopra riportato, validato dall'Ente territorialmente competente pari ad € 701.047,00, IVA compresa, è composto per € 229.570,00 da costi fissi e per € 471.477,00 da costi variabili;

tale importo, costituisce l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell' 1/07/2020 con la quale il Comune, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 25, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019.

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021.

Considerato che:

– la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

– la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

– per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

– i costi sono stati ripartiti, secondo criteri razionali, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, per il 65% a carico delle utenze domestiche e per il restante 35% a carico delle utenze non domestiche per la componente fissa e per il 71% a carico delle utenze domestiche e il 29% a carico delle utenze non domestiche per la componente variabile.

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa a mq	Quota variabile a n. occupanti
1	0,39226	98,59551
2	0,46090	153,37079
3	0,51484	197,19102
4	0,55896	241,01124
5	0,60742	317,69664
6 o più	0,63742	372,47192

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Quota fissa mq.	Quota variabile mq.
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68927	1,24652
102	Cinematografi e teatri	0,44237	0,79324
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,61726	1,11054
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78186	1,41650
105	Stabilimenti balneari	0,65841	1,18306
106	Esposizioni, autosaloni	0,52467	0,95642
107	Alberghi con ristorante	1,68717	2,23240
108	Alberghi senza ristorante	1,02876	2,01256
109	Case di cura e riposo	1,28595	2,31626

110	Ospedale	1,32710	2,39105
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,56372	2,82167
112	Banche ed istituti di eredito	0,62754	1,14000
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,45055	2,61769
114	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,85177	3,34974
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,85387	1,54342
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,12135	2,01710
117	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,52256	2,74688
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05962	1,92191
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,45055	2,61769
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94646	1,35984
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,12135	2,01936
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,57798	6,22127
123	Mense, birrerie, hamburgerie	7,84944	9,01574
124	Bar, caffè, pasticceria	4,07389	5,88131
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,83938	5,13793
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,68506	4,85010
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,89479	10,65208
128	Ipermercati di generi misti	2,81880	5,08807
129	Banchi di mercato genere alimentari	7,11902	6,50457
130	Discoteche, night-club	1,96493	3,55372

Dato atto che le suddette tariffe sono state calcolate utilizzando i coefficienti che rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, con eccezione per le categorie di utenze non domestiche n. 122, 124 e 127 i cui coefficienti di parte fissa e variabile sono stati percentualmente ridotti al fine di rendere più congrue le tariffe, che, con il passaggio a Comune con popolazione superiore ai 5000 abitanti, risultavano estremamente penalizzanti rispetto alle tariffe applicate negli ultimi cinque anni.

Richiamato l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere*

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.».

Richiamato l'art. 23 bis del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

"1. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, di valenza sociale o determinate da eventi eccezionali anche di carattere sanitario.

2. Tali riduzioni devono essere adeguatamente modulate e il costo complessivo di dette agevolazioni deve essere assicurato da proventi diversi dal prelievo del tributo."

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 23bis del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività:

a. Riduzione fino al 50% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione e/o restrizioni da provvedimenti governativi, codificate con specifici codici ATECO; per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto.

b. Riduzione fino al 50% della parte variabile del tributo a favore delle imprese che, non ricollocandosi nella categoria a) hanno comunque subito restrizioni per effetto della pandemia derivanti a titolo esemplificativo dalla limitazione alla libera circolazione delle persone.

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni verrà finanziato:

per il punto a) con le risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

per il punto b) con la quota del fondo per le funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito TARI non utilizzato, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

nel caso in cui le istanze superassero gli importi assegnati, le riduzioni saranno proporzionalmente attribuite fino a concorrenza degli stessi.

Preso atto che l'esatta quantificazione avverrà in seguito alla predisposizione e all'emissione del ruolo definitivo per l'anno 2021 a cura dell'ufficio preposto, modificato sulla base delle istanze accolte, a cui seguirà opportuna variazione di bilancio a copertura delle riduzioni effettivamente assegnate.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, che verrà riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 assunta in data odierna.

Preso atto che al fine di consentire agli uffici tempi di consegna delle bollette della tassa rifiuti congrui, si ritiene opportuno fissare 3 rate con scadenza 31/08 - 31/10 e 31/12/2021 con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2021.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2018.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento del Sindaco che, illustrando congiuntamente la proposta in esame e quella precedente relativa alla approvazione del Piano Finanziario 2021 del servizio di gestione rifiuti, rileva che la diversa modalità di raccolta dei rifiuti, attraverso isole stradali seminterrate, tranne per la frazione dell'organico, ha comportato un risparmio di spesa sul costo del servizio di circa 50.000 euro. Tale risparmio si riverbera

favorevolmente sulla determinazione delle tariffe TARI, per la prima volta ridotte rispetto al passato. Il sistema di raccolta ad isole ha premiato la perseveranza e il coraggio di quanti hanno creduto e si sono adoperati per renderlo effettivo, cita l'amministrazione, la minoranza che non ha mai fatto venir meno il suo supporto, i dipendenti e i cittadini.

Le isole seminterrate sono state rese "intelligenti" attraverso il sistema di apertura e chiusura informatizzata attivabile con il transponder fornito a ciascun contribuente e ciò non solo ha prodotto un risparmio di spesa ma anche un aumento percentuale della raccolta differenziata.

I risparmi sono stati spalmati su tutte le utenze ma su alcune si è deciso di intervenire in modo più marcato per alleggerire un aumento determinato dall'applicazione dei nuovi criteri di calcolo parso immediatamente insostenibile. Il riferimento è alla categoria dei ristoranti, pizzerie, bar e ortofrutta.

Aggiunge che le attività colpite dal Covid avranno una riduzione sino al 50% della parte variabile della tariffa nei limiti del finanziamento ministeriale assegnato al Comune.

Sentito l'intervento del capogruppo del Movimento 5 Stelle De Vita per il quale il risultato premia l'impegno. Ricorda che il proprio gruppo consiliare ha sempre sostenuto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Si complimenta, pertanto, sul risultato raggiunto in tema di costi e determinazione delle relative tariffe ancorché l'essere minoranza consiliare rende opportuno un voto di astensione sulla proposta in esame.

E' motivo di soddisfazione aver creduto nella modalità di raccolta a isole seminterrate che ha conciliato costi con la qualità del rifiuto conferito, dovuta, in particolare e come il Movimento aveva ribadito, alla apertura e chiusura informatizzata dei cassonetti. Conclude chiedendo se sono in atto controlli diretti a garantire il corretto conferimento dei rifiuti, secondo le frazioni autorizzate.

Risponde il Sindaco precisando che non ci sono segnalazioni in ordine ad un improprio conferimento dei rifiuti. Non esclude la persistenza di comportamenti incivili di taluni contribuenti che continuano ad abbandonare i rifiuti presso le isole. Aggiunge, tuttavia, che le sanzioni elevate dalla Polizia Locale hanno contribuito a limitare il fenomeno ed è in corso una revisione dell'accordo con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per aumentare il numero dei controlli all'atto dei conferimento dei rifiuti.

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	8
Astenuti	3 (Novero, De Vita e Rista)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI come meglio dettagliate nelle tabelle in premessa i cui criteri di calcolo sono allegati alla presente deliberazione.
3. Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 assunta in data odierna verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19:
 - a. Riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione e/o

restrizioni da provvedimenti governativi, codificate con specifici codici ATECO; per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte variabile del tributo dovuto.

b. Riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo a favore delle imprese che, non ricollocandosi nella categoria a) hanno comunque subito restrizioni per effetto della pandemia derivanti a titolo esemplificativo dalla limitazione alla libera circolazione delle persone.

4. Di dare atto altresì che l'onere finanziario per le suddette riduzioni verrà finanziato:

per il punto a) con le risorse assegnate dall'art. 6 del D.L. 73/2021;
per il punto b) con la quota del fondo per le funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito TARI non utilizzato, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione;
nel caso in cui le istanze superassero gli importi assegnati, le riduzioni saranno proporzionalmente attribuite fino a concorrenza degli stessi.

5. Di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 di cui sopra sono riconosciute a seguito della presentazione di apposita istanza e relativa documentazione, da parte dei soggetti interessati che verrà predisposta dal servizio competente sulla base di specifici indirizzi della Giunta Comunale.

6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

7. Di adottare le seguenti scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno 2021:

prima rata entro il 31.08.2021;
seconda rata o rata unica entro il 31.10.2021;
terza rata entro il 31.12.2021.

8. Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste con emissione degli avvisi con il sistema pagoPA; gli avvisi di pagamento devono contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 23/06/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/07/2021 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)
- Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 07/07/2021

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 07/07/2021

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....